

**CONVENZIONE di COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA ed ISTITUZIONALE**

TRA

la **Scuola Normale Superiore** con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri n. 7 c.f. 80005050507 (nel seguito detta SNS), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* e Direttore Prof. Salvatore SETTIS, nato a Rosarno (RC) l'11.06.1941 domiciliato per la Carica presso la sede della SNS

e

L'**Università degli Studi di Lecce**, con sede in Lecce alla Via Gallipoli 49, c.f. codice fiscale 80008870752, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Oronzo Limone nato a Lecce il 16.11.1945 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo di Lecce,

premessi che

- la Scuola Normale è Istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano, avente le finalità di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca nel settore delle discipline scientifiche e umanistiche, anche mediante forme di collaborazione con Atenei e Istituti di ricerca nazionali ed internazionali;
- con decreto rettorale n. del 1998 è stato istituito l'ISUFI Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare dell'Università degli Studi di Lecce;
- in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università di Lecce, l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN) ha costituito il National Nanotechnology Laboratory (NNL);

- in collaborazione con il Laboratorio di Fisica della Scuola Normale, l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN) ha costituito il National Enterprise for Nanoscience and Nanotechnology (NEST);
- da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra personale docente, ricercatore e allievi di SNS e ISUFI e dei rispettivi centri di ricerca anche all'interno di progetti nell'ambito della nanoscienza e della nanotecnologia;
- entrambe le istituzioni intendono favorire l'ulteriore sviluppo di tali collaborazioni anche al fine di preparare figure professionali altamente qualificate attraverso corsi di perfezionamento e master;
- è interesse delle Parti di favorire l'ottimale utilizzo e scambio delle proprie risorse umane e tecniche-strumentali con particolare riferimento all'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

1.2 - L'ISUFI e la SNS, mediante la presente convenzione, stabiliscono, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, una collaborazione istituzionale su temi di comune interesse nell'ambito della nanoscienza e nanotecnologia nelle forme e secondo le modalità di seguito specificate.

ART. 2

2.1 – Il Direttore del Laboratorio di Fisica ed il Direttore del Settore Nanoscienza dell'ISUFI saranno Responsabili scientifici della presente convenzione con il compito di individuare i programmi di ricerca e formazione, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze acquisite con le rispettive ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa, che saranno sviluppati in collaborazione tra le Parti.

2.2 – Le Parti potranno organizzare programmi di aggiornamento per il proprio personale su tematiche di comune interesse, anche mediante seminari, conferenze, convegni e workshop nonché promuovere, ove possibile, il finanziamento esterno delle attività di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al conseguimento di finanziamenti nazionali ed internazionali.

2.3 - I programmi individuati dovranno essere approvati ed eventualmente finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi accademici.

ART. 3

3.1 – L'Università di Lecce, l'ISUFI ed il Centro NNL consentono al personale della SNS e del Centro NEST impegnato nelle attività di cui all'art. 2, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri servizi tecnici e dei propri locali. Tale uso sarà consentito anche agli allievi della SNS impegnati in attività di comune interesse.

3.2 – La SNS ed il Centro NEST consentono al personale ISUFI e del Centro NNL impegnato nelle attività di cui all'art. 2, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri servizi tecnici e dei propri locali. Tale uso sarà consentito anche agli allievi di ISUFI impegnati in attività di comune interesse.

ART. 4

4.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale e degli allievi che in virtù della presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.

ART. 5

5.1 - Considerato che i programmi di ricerca e/o di didattica sviluppati da ognuna delle due istituzioni possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'atti-

vità istituzionale, didattica e di ricerca dell'altra, ISUFI o SNS potranno, col consenso dell'interessato e previa autorizzazione dei competenti Organi, assegnare annualmente, al personale dell'altra Parte, incarichi di ricerca, di didattica e di collaborazione tecnica.

5.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di didattica e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'istituzione di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni e comporta il solo rimborso delle spese di soggiorno e viaggio da parte dell'ente ospitante secondo le modalità da questo stabilite.

ART. 6

6.1 – Ciascun Ente resta responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale impegnato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

6.2 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà di una della parti, messi a disposizione dell'altra sono sotto la completa responsabilità della parte ricevente.

ART. 7

7.1 – Con separati accordi specifici, da approvarsi secondo le normative vigenti presso ciascuna Istituzione, le Parti definiranno forme e modalità di finanziamento di borse di dottorato/perfezionamento e post-dottorali, di assegni di ricerca nonché di ricercatori a tempo determinato.

ART. 8

8.1 - L'ISUFI e la SNS si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente convenzione.

8.2 – Fermo restando il riconoscimento della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano a concordare con separati accordi le forme di impiego e sfruttamento economico di eventuali scoperte avvenute per attività compiute nell'ambito della presente convenzione.

ART. 9

9.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte secondo equità da un Collegio arbitrale composto da un membro designato dalla SNS, da un membro designato dall'Università di Lecce e da un terzo membro nominato di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa. L'arbitrato avrà sede a Pisa.

ART. 10

10.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti, da approvarsi secondo quanto previsto dalle normative vigenti presso ciascuna Istituzione.

ART. 11

11.1 - La presente Convenzione, redatta in duplice originale uno per ciascuna Parte, sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente.

Per l'Università di Lecce, *Prof. Oronzo Limone* _____

Lecce, lì

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li

Per accettazione ed approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 9

Per l'Università di Lecce, *Prof. Oronzo Limone* _____

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____